



Venerdì, 18 giugno 2021 - Aggiornato alle 6.00

QUADERNO 160

La cessione di partecipazioni

SCOPRI DI PIÙ

CONTABILITÀ

Credito d'imposta per investimenti in leasing al rebus bilancio

Il componente positivo di reddito dovrebbe essere ripartito lungo la durata del contratto di leasing

/ **Andrea BONINO e Fabio RIZZATO**

Venerdì, 18 giugno 2021



Nonostante l'**art. 1** commi 1051-1063 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) non entri nel merito della modalità tecnica con cui effettuare l'investimento in **beni strumentali nuovi** ai fini del riconoscimento del relativo credito d'imposta, pare più che ragionevole ritenere che possano godere dell'agevolazione in esame non solo gli acquisti a titolo di proprietà, ma anche le acquisizioni attraverso contratti di locazione finanziaria, qualora si consideri che il comma 1054, relativamente ai predetti contratti, dispone che il costo agevolabile per l'utilizzatore è quello sostenuto dalla società locatrice per il relativo acquisto.

Ed è proprio l'acquisizione mediante contratto di **leasing** che richiede l'individuazione della corretta modalità di contabilizzazione del credito di imposta.

Le **problematiche contabili** che si devono affrontare riguardano, da un lato, la natura del componente economico da iscrivere a fronte del credito d'imposta e, dall'altro, l'imputazione temporale di detto componente economico, considerando che né la norma di legge, né i principi contabili nazionali disciplinano la tematica in questione.

Ci si potrebbe rifare a quanto previsto dal documento OIC **11** in tema di determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli OIC, il quale richiede all'impresa di sviluppare uno specifico trattamento contabile che si riferisca, in ordine gerarchicamente decrescente, alle disposizioni contenute in altri OIC che trattino casi simili e che si possano adattare alla fattispecie in esame e, successivamente, alle **finalità** e ai postulati del bilancio.

Nel caso qui esaminato, si potrebbe sostenere che il principio contabile applicabile **per analogia** sia il documento OIC **16**, nella parte in cui disciplina l'iscrizione in bilancio dei contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali.

Alla luce della predetta analogia, ed in considerazione della sua logica sottostante, il provento maturato in contropartita al credito d'imposta potrebbe essere assimilato ad un **contributo in conto impianti**, ovvero a fondi erogati "da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime" (OIC 16).

A tale conclusione si giungerebbe, sebbene il nostro sistema contabile non preveda ancora la rilevazione dei beni detenuti in locazione finanziaria nell'attivo di Stato patrimoniale, analizzando l'operazione di acquisizione in leasing (per la quale matura il contributo) da un punto di vista della prevalenza della **sostanza economica** della suddetta operazione (assimilabile ad un acquisto a titolo di proprietà), rispetto alla sua forma giuridica.

Il contributo in esame possiede, infatti, le stesse caratteristiche sostanziali di un incentivo ricevuto per l'acquisto in proprietà del medesimo bene, relativamente al quale (bene) la teorica mancanza di un costo di acquisto a cui commisurare il contributo (credito) spettante è normativamente **compensata** dalla previsione del comma 1054 sopra richiamato, che quantifica l'agevolazione alla luce del costo sostenuto dal locatore per l'acquisto del cespite. Il secondo elemento da considerare al fine di contabilizzare correttamente il contributo in esame riguarda la competenza economica dello stesso.

Il documento OIC 16 prevede che i contributi in conto impianti siano rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente **lungo la vita utile dei cespiti**, mediante l'iscrizione a diretta riduzione del costo storico dell'immobilizzazione (metodo diretto), oppure attraverso l'imputazione a Conto economico nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" e il successivo rinvio per competenza agli esercizi successivi, attraverso la tecnica dei risconti passivi (metodo indiretto).

Volendo applicare per analogia al contributo spettante per i beni acquisiti in leasing quanto previsto dal sopra richiamato OIC 16, ed in particolare avvalendosi del c.d. metodo indiretto, la società potrebbe iscrivere il suddetto contributo nella voce A.5 del Conto economico e, mediante la tecnica dei risconti passivi, imputare temporalmente tale contributo lungo la durata del contratto di leasing; in tal modo, si garantirebbe la **correlazione costi-ricavi**, elemento cardine del principio di competenza economica.

Ad una rappresentazione contabile simile si potrebbe giungere, peraltro, qualificando il credito di imposta in esame (in modo aderente al criterio di contabilizzazione delle operazioni di leasing previsto dal nostro ordinamento contabile) come un **contributo in conto esercizio**, in quanto finalizzato a ridurre l'onere sostenuto dal conduttore per le spese di esercizio rappresentate dai canoni di locazione finanziaria dovuti alla società concedente. Poiché i suddetti canoni si manifestano in diversi esercizi, alla luce del principio di competenza sopra richiamato, anche il contributo in oggetto andrà imputato a Conto economico in relazione alla durata del contratto di leasing (*cf.* circolare Assonime n. 46/1999).

Copyright 2021 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



ARTICOLI CORRELATI

Contabilizzato come contributo in conto impianti il bonus per beni strumentali

/ Pamela ALBERTI

SUITE
SALVAIMPRESA



La soluzione online per